




# Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

Dott. Manfredi Russo – Dottore commercialista e revisore dei conti

30 novembre 2021



## ISA ITALIA 700 - CONTESTO DI RIFERIMENTO





## ISA ITALIA 700 - RELAZIONE DI REVISIONE

### Titolo

#### EIP

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014

#### ESRI

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

#### Non EIP –revisione legale

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

#### Revisione volontaria

Relazione della società di revisione indipendente



## ISA ITALIA 700 - RELAZIONE DI REVISIONE

### Titolo

#### Cooperative solo legge 59/92

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell' art.15 della Legge 31 gennaio 1992, n.59

#### Cooperative legge 59/92 e D.Lgs. 39/10

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n.59



## ISA ITALIA 700 - RELAZIONE DI REVISIONE

### Giudizio del revisore

- La sezione del Giudizio (**prima sezione della relazione**) deve:
  - ✓ Indicare l'impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile
  - ✓ Dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile
  - ✓ Identificare l'intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio es:
    - Situazione patrimoniale-finanziaria
    - Conto economico complessivo
    - Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
    - Rendiconto finanziario
  - ✓ Fare riferimento alle note che includono in sintesi i principi contabili applicati
  - ✓ Specificare la data o il periodo amministrativo di riferimento



## ISA ITALIA 700 - RELAZIONE DI REVISIONE

### Elementi alla base del giudizio

- Dichiarazione che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
- Riferimento alla sezione della responsabilità di revisione
- Dichiarazione di indipendenza
- Dichiarazione di aver acquisito elementi probativi sufficienti e adeguati

### Aspetti chiave della revisione

- Soggetti EIP - sezione specifica relativa agli aspetti chiave della revisione (KAM)



## ISA ITALIA 700 - RELAZIONE DI REVISIONE

### Richiamo d'informativa

- Nel caso di richiamo di informativa il titolo “richiamo di informativa”, precisando che il giudizio del revisore non è espresso con modifica in relazione all’aspetto evidenziato.
- La collocazione di un richiamo di informativa o di un paragrafo relativo ad altri aspetti nella relazione di revisione dipende dalla natura delle informazioni da comunicare e dal giudizio del revisore in merito alla rilevanza di tali informazioni per i potenziali utilizzatori rispetto ad altri elementi che è necessario inserire in relazione in conformità al principio internazionale (ISA Italia) n. 700.

Nel seguito riportiamo alcuni casi esemplificativi che potranno essere oggetto di richiami di informativa:

- Operazioni straordinarie - conferimento
- Operazioni straordinarie- fusione
- Operazioni inusuali
- Deroghe, cambiamento di criteri di valutazione e stime
- Modifiche sull’assetto o operatività dell’impresa
- Eventi successivi



## ISA ITALIA 700 - RELAZIONE DI REVISIONE

### Altri Aspetti

Qualora il revisore consideri necessario comunicare un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa di bilancio che secondo il suo giudizio sono rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori, deve inserire un paragrafo con titolo “altri aspetti”, immediatamente sotto l’eventuale richiamo di informativa o in altra parte della relazione qualora il suo contenuto sia pertinente alla sezione.

Qualora gli aspetti da indicare siano molteplici, si ritiene opportuno inserire sotto al titolo una frase di introduzione “si evidenziano i seguenti altri aspetti”, e descrivere i diversi argomenti nella forma di elenco puntato.

#### Altri aspetti – esempio

In questo paragrafo si deve dare informativa nel caso in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore:

“Il bilancio d’esercizio della ABC S.P.A. per l’esercizio chiuso il [31 dicembre 200n-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore, che in [data della relazione di revisione di altro revisore], ha espresso un giudizio senza rilievi su tale bilancio.”





## ISA ITALIA 700 - RELAZIONE DI REVISIONE

- Giudizio senza modifica
  - Conclusione che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile
- Giudizio con modifica
  - Isa Italia 705



## ISA ITALIA 705 - GIUDIZIO CON MODIFICA

Natura dell'aspetto che da origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	Significativo non pervasivo	Significativo e pervasivo
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Giudizio con rilievi	Impossibilità di esprimere un giudizio
Molteplici incertezze con potenziali interazioni e possibile effetto cumulato	Impossibilità di esprimere un giudizio	



## ISA ITALIA 700 - RELAZIONE DI REVISIONE

### Responsabilità per il bilancio

- Identificazione dei soggetti responsabili della redazione del bilancio
  - ✓ Nel sistema tradizionale o monistico sono gli amministratori, nel sistema dualistico è il Consiglio di Gestione
- La sezione deve descrivere le responsabilità:
  - ✓ Per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo di riferimento
  - ✓ Per quella parte di controllo interno che consenta la redazione corretta del bilancio (senza errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali)
  - ✓ Sull'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale
- Identificazione dei soggetti responsabili della supervisione del processo di redazione
  - ✓ Collegio sindacale o Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione



## ISA ITALIA 700 - RELAZIONE DI REVISIONE

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio (segue)

- Attenzione, la sezione subisce degli adattamenti in caso di giudizio negativo o di impossibilità ad esprimere il giudizio, e in funzione del soggetto sottoposto a revisione legale!



## ISA ITALIA 700 - RELAZIONE DI REVISIONE

### Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio- contenuto

- Dichiarazione degli obiettivi del revisore
- Dichiarazione che non si fornisce la garanzia di individuare sempre gli errori significativi
- Dichiarazione che gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti non intenzionali e alternativamente
- Dichiarazione di aver esercitato il giudizio professionale e di aver mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico
- Dichiarazione delle responsabilità del revisore
- Dichiarazione delle responsabilità del revisore nel caso di ISA Italia 600 (Bilancio consolidato)
- Dichiarazione che il revisore comunica ai responsabili delle attività di governance



## ISA ITALIA 700 - RELAZIONE DI REVISIONE

**EIP - Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 537/2014**

L'assemblea degli azionisti della ABC S.p.A. ci ha conferito in data gg/mese/anno l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio della società per gli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025.

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell'art. 5, par. 1, del Regolamento UE 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla società nell'esecuzione della revisione legale.

Confermiamo che il giudizio sul bilancio d'esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento.



SA ITALIA 720B

### **OGGETTO DEL PRINCIPIO**

Le responsabilità del revisore relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta, e sulla loro conformità rispetto alle richieste provenienti dalle norme di legge.



In assenza della relazione sulla gestione, il principio SA Italia 720B non è applicabile



## SA ITALIA 720B - OBIETTIVI DEL REVISORE

- a) formarsi un giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, e sulla loro conformità alle richieste provenienti dalle norme di legge;
- b) esprimere il giudizio di cui al precedente punto a) nella propria relazione di revisione;
- c) considerare l'esistenza, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, di eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione e in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta;
- d) rilasciare nella propria relazione di revisione una dichiarazione sugli eventuali errori significativi, fornendo indicazioni sulla natura di tali errori, ove presenti.





## SA ITALIA 720B - DEFINIZIONI

«alcune specifiche informazioni»



le informazioni di cui all'art. 123-bis, co. 1, lettere c), d), l), e m) e di cui al co. 2, lettera b) del medesimo articolo, del D.Lgs. 58/98

«norme di legge»



Il **quadro normativo** adottato dagli amministratori che disciplina il contenuto della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario

«incoerenza»



Presenza di **informazioni** nella relazione sulla gestione o nella relazione sul governo societario che **contraddicono** quelle contenute nel bilancio

«incoerenza significativa»



Una incoerenza che (singolarmente o con ad altre) potrebbe **influenzare le decisioni economiche** che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso



## SA ITALIA 720B - DEFINIZIONI

«mancanza di  
conformità»



**Assenza**, nella relazione sulla gestione o nella relazione sul governo societario, delle **informazioni** richieste dalla legge

«errore»



Presenza di **informazioni** ritenute dal revisore non correttamente rappresentate (**contraddittorie** o **non concordanti**) rispetto alla conoscenza e comprensione che ha dell'impresa

«errore significativo»



Un **errore** che (singolarmente o con ad altre) potrebbe **influenzare le decisioni economiche** che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso



## SA ITALIA 720B - REGOLE

Le risposte del revisore quando giunge alla conclusione che esiste una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario





## SA ITALIA 720B - REGOLE

### EFFETTI DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO SUL GIUDIZIO SULLA COERENZA E SULLA CONFORMITÀ

Tipologia di giudizio sul bilancio	Effetti sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità
Giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio	Da valutare nelle specifiche circostanze
Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Da valutare nelle specifiche circostanze
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Giudizio negativo	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio



## ALTRE RELAZIONI- IN CASO DI DNF- IMPATTO SUL GIUDIZIO SUL BILANCIO

### Verifica dell'avvenuta approvazione della dichiarazione di carattere non finanziario

#### **Avvenuta approvazione**

---

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Dichiarazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob di attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n.254.

Gli amministratori [adattare nelle circostanze] della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n.254. Abbiamo verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori [adattare nelle circostanze] della dichiarazione non finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, tale dichiarazione è oggetto di separata attestazione di conformità da parte nostra [da parte di altro revisore]."

#### **Esonero**

---

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

#### **Esonero dalla predisposizione della dichiarazione non finanziaria**

Come descritto nella relazione sulla gestione, gli amministratori della ABC S.p.A. si sono avvalsi dell'esonero dalla predisposizione della dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.



## ALTRE RELAZIONI - IN CASO DI DNF - IMPATTO SUL GIUDIZIO SUL BILANCIO

Le attività del revisore dipendono da come è presentata la DNF

1. Qualora la dichiarazione non finanziaria sia inclusa nella relazione sulla gestione, il revisore assoggetterà la dichiarazione alle verifiche di cui all'ISA Italia 720.
2. Qualora la dichiarazione non finanziaria sia inserita in una relazione distinta, nessuna attività è richiesta sulla stessa al revisore del bilancio. Prevista relazione separata da parte di una società di revisione.



## ALLEGATO I RELAZIONE NON EIP

Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti di  
XXX S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

### Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di XXX S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre ..., dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre ..., del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione



## Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

## Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.





Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio  
I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.



Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;



- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.



## Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori di XXX S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della XXX S.p.A. al 31 dicembre ..., incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre ... e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre ... ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare

Lì, .....

YYY S.p.A.

Socio



## ALLEGATO II RELAZIONE EIP

Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Banca XXX (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre....., dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre ....., del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art.43 del D.Lgs.136/15.



## Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione.

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

## Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell'ambito della revisione contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d'esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.



## Aspetti chiave

### VALUTAZIONE DEI CREDITI VERSO LA CLIENTELA

Nota Integrativa:

Parte A - Politiche contabili nella parte relativa alle principali voci di bilancio (4 - Crediti)

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale alla sezione 7 dell'attivo

Parte C - Informazioni sul conto economico alla sezione 8

Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

I crediti verso clientela al 31 dicembre ..... mostrano un saldo pari a circa Euro ....., corrispondente a circa il ...% del totale dell'attivo di bilancio.

Tale voce è stata ritenuta significativa ai fini dell'attività di revisione in considerazione del suo ammontare e dalle caratteristiche dei processi e delle modalità di valutazione, che includono la stima di alcune componenti quali l'esistenza di indicatori di possibili perdite di valore, la determinazione dei flussi di cassa attesi e l'indicazione dei relativi tempi di recupero, il valore di realizzo delle garanzie correlate ai crediti.



## Procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave

Le principali procedure di revisione effettuate in risposta all'aspetto chiave relativo alla valutazione dei crediti verso clientela hanno riguardato:

- l'analisi delle procedure e dei processi relativi alla voce in oggetto e verifiche dell'efficacia dei controlli a presidio di tali procedure e processi;
- l'analisi dell'adeguatezza dell'ambiente informatico relativo agli applicativi informatici rilevanti ai fini del processo di valutazione dei crediti verso la clientela;
- procedure di quadratura e di riconciliazione tra i dati presenti nei sistemi gestionali e le informazioni riportate in bilancio;
- procedure di analisi comparativa ed analisi delle risultanze con le funzioni aziendali coinvolte;
- analisi dei criteri e delle modalità di valutazione dei crediti (analitiche e collettive) e verifica su base campionaria della ragionevolezza delle assunzioni e delle componenti utilizzate per la valutazione e delle relative risultanze;
- verifiche su base campionaria della classificazione e della valutazione in bilancio secondo quanto previsto dagli IFRS adottati dall'Unione Europea e dai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 43 del D.Lgs. 136/2015 (Circolare 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" e successive modifiche ed integrazioni).





## Aspetti chiave

### PRIMA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IFRS 9 “STRUMENTI FINANZIARI”

A partire dal 1 gennaio 2018, data di prima applicazione dell'IFRS 9 “Strumenti finanziari”, i valori patrimoniali presenti alla fine del precedente esercizio sono stati assoggettati a processi di riclassificazione e misurazione, previsti dal nuovo principio contabile, basate sulle modalità di gestione di tali attività finanziarie (Business Model) e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali dello strumento finanziario; inoltre, per quanto riguarda la valutazione delle attività finanziarie diverse da quelle misurate al fair value con contropartita a conto economico, alla definizione di una nuova metodologia di determinazione delle rettifiche di valore (impairment) secondo il modello delle perdite attese (expected credit losses).



Come previsto dal principio contabile internazionale IAS 8 e dalle disposizioni contenute nel 5° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 262/2005, la Società ha fornito l'informativa in merito agli effetti che l'applicazione di tale nuovo principio contabile ha comportato sul patrimonio netto, evidenziando un incremento delle riserve di valutazione per circa Euro ... mila e la rilevazione di una riserva da FTA negativa per circa Euro .... mila, con un effetto complessivo netto, inclusivo dell'impatto fiscale, negativo per circa Euro .... mila.

Ai fini dell'attività di revisione, gli impatti della introduzione di tale nuovo principio contabile sono ritenuti significativi in considerazione delle complessità relative alla prima applicazione.



## Procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave

Le principali procedure di revisione effettuate in risposta agli aspetti chiave relativi all'applicazione dell'IFRS 9 hanno riguardato:

- Analisi delle procedure e dei processi relativi alla classificazione e alla misurazione delle attività finanziarie, con particolare riferimento alla definizione dei business model per la gestione degli strumenti finanziari e alle policy relative all'esame delle caratteristiche dei flussi di cassa degli strumenti finanziari (SPPI test);
- Analisi delle procedure e dei processi relativi al modello di impairment dei crediti, con particolare riferimento alla comprensione dei criteri di staging e alla determinazione del significativo incremento del rischio di credito per il passaggio da stage 1 a stage 2 e alla comprensione dei modelli utilizzati per la misurazione delle perdite attese ("Expected credit losses" o "ECL") e metodologie per la definizione dei parametri del modello di impairment (PD, LGD, EAD);
- Analisi delle procedure di quadratura e di verifica dei dati riportati nei prospetti di riconciliazione tra i dati di chiusura al 31 dicembre .... dell'ultimo bilancio approvato ed i dati di apertura al 1° gennaio 2018 del primo bilancio redatto in base all'IFRS 9;
- Analisi delle procedure di quadratura tra i dati presenti nei sistemi gestionali e le informazioni riportate nei prospetti di riconciliazione;
- Analisi dell'adeguatezza dell'informativa fornita in nota integrativa.



## Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art.43 del D.Lgs.136/15 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.



## Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:



- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;



- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.



Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione.





Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014

L'assemblea degli azionisti della Banca XXX ci ha conferito in data ... l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio della Società per gli esercizi dal 31 dicembre ... al 31 dicembre ...

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell'art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società nell'esecuzione della revisione legale.

Confermiamo che il giudizio sul bilancio d'esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di Comitato per il controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori della Banca XXX sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Banca XXX al 31 dicembre 2018, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la loro conformità alle norme di legge.



Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Banca XXX al 31 dicembre ..... e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Banca XXX al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Lì, .....

YYY Spa

Socio